

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2550 del 2014 proposto da Alessandro **Bellavista**, Calogero Massimo Cammalleri, Alessandro Garilli, Massimiliano Marinelli, Marina Nicolosi, rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Marinelli, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54;

contro

- ANVUR Agenzia nazionale per la valutazione dell'Università e della ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

per l'ottemperanza

alla sentenza T.A.R.Sicilia, Palermo, sez. II, n.873/2014.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ANVUR - Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss., 116 cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza camerale del 10 marzo 2015 l'Avv. M. Marinelli per la parte ricorrente e l'Avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per l'ANVUR - Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca;

Considerato che con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l'ottemperanza della sentenza n. 837/2014, emessa da questo Tribunale, con la quale: *a*) è stato accolto, nei sensi ivi indicati, il ricorso avverso il diniego di accesso a documenti amministrativi opposto dalla resistente amministrazione, con conseguente declaratoria dell'obbligo di provvedere alla relativa esibizione; *b*) è stata statuita la condanna alla rifusione delle spese processuali (in favore dei ricorrenti) in misura pari ad euro 750,00;

- che il titolo risulta notificato al domicilio reale dell'amministrazione e che l'odierno ricorso risulta essere proposto oltre i 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 (disposizione, questa,

rilevante ai fini dell'ottemperanza alla statuizione sulle spese);

- che, malgrado l'avvenuta notificazione della sentenza, l'amministrazione non risulta vi abbia dato esecuzione;

Ritenuto, pertanto, di dover giudicare fondata la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l'esecuzione del giudicato di cui trattasi, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere: a) all'ostensione, in favore dei ricorrenti, dei documenti ivi indicati nel termine di giorni trenta dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza; b) al pagamento delle spese processuali sopra menzionate;

- che, per l'ipotesi di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato, è nominato commissario ad acta il Segretario generale dell'Autorità nazionale anticorruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente in servizio presso la medesima Autorità, il quale, su richiesta di parte, nell'ulteriore termine di trenta giorni provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti alla presente sentenza;

- di dover porre gli oneri per l'intervento commissariale, da liquidarsi con separato provvedimento, a carico dell'ANVUR - Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca;

- che quanto alle spese del presente giudizio, le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza:

- di dover disporre la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, stante i possibili profili di danno erariale connessi agli oneri della vicenda contenziosa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 837/2014 nel termine e con le modalità di cui in motivazione.

Nomina, per l'ipotesi di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato, commissario ad acta il Segretario generale dell'Autorità nazionale anticorruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente in servizio presso la medesima Autorità, il quale, su richiesta di parte e nell'ulteriore termine di trenta giorni, provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente sentenza.

Pone il compenso per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento, a carico della resistente amministrazione.

Condanna l'ANVUR - Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Dispone la trasmissione, a cura della segreteria della Sezione, di copia della presente sentenza alla Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015 con l'intervento dei

magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Anna Pignataro, Primo Referendario

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)